



LAVORO E PREVIDENZA OGGI

## La stazione appaltante è tenuta alla verifica dei costi della manodopera? il TAR Toscana interpreta l'art. 108, D.Lgs. n. 23/2023.

di *Eugenio Erario Boccafurni\**

Il TAR Toscana, sez. II, [con sentenza del 23.04.2024 n. 493](#), ha chiarito che l'art. 108 del nuovo Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) **non prevede più un obbligo generalizzato di effettuare la verifica dei costi della manodopera del concorrente** (come invece riportato all'art. 95, comma 10 del precedente Codice).

Ne deriva che la Stazione Appaltante – secondo i giudici toscani - non è tenuta a svolgere alcuna formale valutazione dei costi della manodopera alla condizione che i valori dichiarati dal concorrente siano conformi a quelli predeterminati dall'ente e che non vi siano elementi idonei a far dubitare della congruità della dichiarazione resa.

Il passaggio più significativo della pronuncia:

*«Quanto agli oneri per la sicurezza la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “ove l'offerta non sia sospettata di anomalia non è previsto alcun accertamento sull'entità degli oneri di sicurezza in relazione all'appalto, accertamento che s'impone soltanto in caso di verifica di anomalia dell'offerta. Pertanto, nella specie, non essendo l'offerta sospettata di anomalia, né la stazione appaltante era tenuta a richiedere, né l'aggiudicataria a fornire, giustificazioni relativamente agli oneri della sicurezza ovvero a qualsivoglia altro costo diverso da quello indicato per la manodopera” (cfr.: TAR Liguria, sez. II, 08/04/2019, n.307, TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 28/09/2021, n. 6071; TAR Sardegna, 27/01/2022, n. 59).*

*In ragione di quanto sopra esplicitato, in tema di regime giuridico applicabile alla gara, occorre evidenziare che l'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che “nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. D'altro canto, l'art. 108, comma 9, del decreto, prevede che “nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ...”.*

*Secondo l'attuale regime normativo, in altri termini, le conclusioni interpretative sopra indicate sono ulteriormente rafforzate, giacché l'onere istruttorio della stazione appaltante per la valutazione del rispetto dei minimi salariali e, più in generale, dei costi della manodopera e dei profili di sicurezza scatta, oltre che nelle ipotesi di anomalia dell'offerta (ai sensi dell'art. 110 del codice), nei casi in cui l'importo offerto dal concorrente (in termini assoluti o di sconto) intacchi i valori indicati dalla stazione appaltante.*

---

\* Dottore di ricerca in Diritto del lavoro – Sapienza Università di Roma.

Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell'Ente di appartenenza.

***Si consideri inoltre che l'art. 108 del nuovo Codice non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d'ufficio dei costi della manodopera, come invece riportato all'art. 95, comma 10 del precedente Codice.***

*Ciò significa che nessun onere di esplicita o formale valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza può essere imputato alla stazione appaltante, laddove il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e non emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti».*